

## **Rassegna stampa del 31/1/2019**

- » Incentivi alle rinnovabili, tempi più lunghi per i bandi
- » La dimora non significa avere l'uso
- » Indennizzo fuori campo Iva
- » Redditi 2019 con bonus verde
- » Guida ai sistemi di controllo anche per la sostenibilità
- » E-fattura dal conto salatissimo per i commercialisti
- » Sabatini-ter Le domande al 7 febbraio
- » Professioni come le pmi

## ***Incentivi alle rinnovabili, tempi più lunghi per i bandi***

*Tempi più lunghi per partecipare ai bandi per accedere agli incentivi all'energia prodotta da fonti rinnovabili; contingenti riallocati a scapito dei grandi impianti FV ed eolici; un premio sull'autoconsumo da 10 euro/MWh. Queste alcune delle novità (rispetto alle bozze circolate nei mesi precedenti) contenute nello schema definitivo del dm (ministeri dello sviluppo economico e dell'ambiente) Fer 1 inviato a Bruxelles nei giorni scorsi, per il parere di rito. Due i meccanismi di accesso agli incentivi regolati a seconda della potenza. Dovranno partecipare a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da iscrivere nei registri:*

- gli impianti di nuova costruzione, integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a un MW;*
- gli impianti oggetto di interventi di potenziamento qualora la differenza tra la potenza dopo l'intervento e la potenza prima dell'intervento sia inferiore a un MW;*
- gli impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a un MW.*

*Possono richiedere gli incentivi anche più impianti riuniti in un gruppo, a condizione che la potenza del singolo impianto sia superiore a 20kW e quella totale inferiore a un MW. Gli impianti di potenza uguale o maggiore di un MW per accedere agli incentivi devono partecipare a procedure di asta. Anche in questo caso sono ammessi alle procedure i gruppi di impianti. La potenza dei singoli impianti deve essere compresa tra 20 kW e 500 kW e quella complessiva maggiore di 1 MW. Il gestore dei servizi energetici pubblicherà otto bandi sia per i registri, sia per le aste. La prima data prevista dalla bozza del decreto ministeriale, è il 31 gennaio 2019. L'ultimo bando sarà pubblicato il 31 maggio 2021. Gli interessati avranno 30 giorni di tempo per la presentazione delle domande, dopodiché il Gse formerà la graduatoria, che non sarà soggetta a scorrimento in caso di rinuncia o revoca. Gli impianti fotovoltaici realizzati al posto delle coperture in amianto avranno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia elettrica, a un premio pari a 12 €/MWh, erogato con le stesse modalità e tempistiche degli incentivi sull'energia elettrica. L'amianto dovrà essere rimosso e smaltito secondo le modalità indicate dal gestore dei servizi energetici. Questo incentivo non potrà essere cumulato con altri bonus per la rimozione dell'amianto.*

**Marco Ottaviano**

## *La dimora non significa avere l'uso*

Avere la dimora in un immobile non significa averne l'uso. In caso di vendita prima dello scadere del quinquennio il proprietario realizza una plusvalenza tassabile. Al fine della dimostrazione dell'uso ad abitazione principale, necessario per escludere la tassazione di una plusvalenza realizzata per la vendita di un immobile entro i cinque anni (art. 67, comma 1, lettera b) del dpr 917/1986), non è sufficiente la documentazione relativa alle utenze per il consumo di acqua ed energia elettrica, e la dimora è irrilevante. Con sentenza 2394/2019 la Cassazione respingere il ricorso di un contribuente avverso una decisione della Ctr Piemonte. L'ufficio aveva notificato al proprietario di un immobile avvisi di accertamento per il 2005 e 2006 relativi al recupero a tassazione di plusvalenze realizzate dalla vendita dello stesso, intervenuta prima dello scadere dei cinque anni. Ambedue i giudici del territorio non avevano ritenuto meritevoli di accoglimento le tesi sviluppate nel ricorso e nell'appello, con le quali il contribuente riteneva di avere provato sia l'uso dell'immobile, assunto a dimora in Liguria, con la documentazione relativa al consumo energetico, sia che gli dovessero essere riconosciute, a diminuzione dell'importo imponibile, le spese sostenute per l'intermediazione immobiliare e per l'installazione dell'impianto citofonico. I giudici confermano la correttezza della sentenza impugnata, non essendo stato provato dal ricorrente l'uso ad abitazione principale, da parte sua o dei familiari, per la maggior parte del periodo intercorso tra l'acquisto e la vendita, così come, pur essendo fondato il motivo del ricorso sulla riduzione della plusvalenza accertata, va comunque seguita «la decisione nel merito, reiettiva della pretesa del contribuente di riduzione della plusvalenza accertata», per mancanza delle prove delle spese sostenute. Neanche trova accoglimento l'eccezione del contribuente sulla asserita assenza di prova dell'esistenza di una delega per la firma degli avvisi di accertamento e della mancanza di qualifica dirigenziale del sottoscrittore. Per la Corte «l'atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell'esecuzione dell'adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccipisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio o comunque l'usurpazione del potere di sottoscrizione».

*Emilio de Santis*

*Le Entrate sul trattamento fiscale della somma corrisposta come affitto anticipato*

# Indennizzo fuori campo Iva

## *Soggetto all'imposta di registro con aliquota del 3%*

*Pagina a cura*  
**DI VINCENZO MORENA**

**L**a somma corrisposta una tantum al locatore come indennizzo per la rinuncia all'aumento del canone di affitto non è imponibile ai fini Iva, ma sconta l'imposta di registro con aliquota del 3%. Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta all'istanza di interpello n.16, pubblicata lo scorso 29 gennaio. Il quesito riguarda il trattamento fiscale di una somma, avente natura di indennizzo, che, nell'ambito di un rapporto di locazione tra due società, il locatore riceve a fronte della riduzione del canone, al momento della sottoscrizione di un nuovo contratto, che fa seguito alla disdetta di uno precedente, intercorso tra le stesse parti. Circa il trattamento cui sottoporre questo importo l'Ente impositore precisa che, a differenza di quanto ritiene la società locataria interrogante, prevale la funzione di indennizzo, pertanto non può essere qualificata come canone di lo-

cazione e sarà «esclusa dall'ambito di applicazione dell'Iva per mancanza del presupposto oggettivo di cui all'art.3 del dpr n.633/1972 (c.d. «Decreto Iva»)». Di conseguenza, tale somma va assoggettata all'imposta di registro con aliquota del 3 per cento. (articolo 9, tariffa parte I, dpr 131/1986. Con riferimento, poi, all'eventuale cessione del contratto a terze parti, a titolo oneroso, le Entrate precisano che, sulla base del costante orientamento della Corte di Giustizia Ue, il quantum ottenuto risulta imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto con applicazione dell'aliquota ordinaria, ma, in virtù del principio di alternative Iva- registro ex articolo 40 del Tur (Testo unico imposta di registro), sarà soggetta ad imposta di registro in misura fissa.

L'Agenzia delle entrate ha approvato ieri i modelli definitivi delle dichiarazioni

# Redditi 2019 con bonus verde

## Debutta la detrazione per la sistemazione delle piante

**P**erdite fiscali con nuove modalità di calcolo e bonus verde nei Redditi 2019.

Sono pronti, infatti, i modelli Redditi 2019 per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali con le relative istruzioni, da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, per il periodo d'imposta 2018. A darne notizia un comunicato dell'Agenzia delle entrate. Il direttore Antonino Maggiore ieri ha firmato tutti i provvedimenti che approvano modelli e istruzioni e danno ufficialmente l'avvio della stagione dichiarativa 2019.

Tra le novità presenti nei modelli di quest'anno, la nuova gestione delle perdite d'impresa, la detrazione del bonus verde, e le donazioni al Terzo settore. Online anche i modelli Cnm 2019 (Consolidato nazionale e mondiale) e Irap 2019.

Nei modelli Redditi, inoltre, il passaggio dagli Studi di settore e Parametri ai nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale.

**Bonus verde al debutto.** Entra nei modelli Redditi PF e SP la detrazione prevista per le spese sostenute per interventi di «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi e di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

**Liberalità al terzo settore in chiaro.** Da quest'anno è possibile indicare nei modelli Redditi l'ammontare delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, per le quali è riconosciuta alle società ed enti una deduzione dall'Ires.

E' stata, anche, prevista la possibilità di indicare le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore dei medesimi soggetti, per le quali è riconosciuta una detrazione ai fini Irpef.

**Perdite d'impresa, riporto senza limiti di tempo.** I quadri di determinazione del reddito d'impresa dei modelli Pf, Enc e Sp sono stati aggiornati per tenere conto delle modifiche apportate alla disciplina sul riporto delle perdite derivanti da attività esercitate in regime di impresa di cui all'art. 8 del Tuir.

In particolare, dal 2018 le perdite d'impresa, sia in contabilità ordinaria che in contabilità semplificata, sono riportabili nei periodi d'impo-

sta successivi senza limiti di tempo e utilizzabili in misura limitata (le perdite maturate nei primi tre anni di attività sono, invece, utilizzabili per l'intero importo).

**Nuove sezioni per la rivalutazione dei beni d'impresa.** Nei modelli

Redditi 2019 sono state inserite le nuove sezioni XXIII-A XXIII-B e XXIII-C nel quadro RQ per i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l'affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante.

# Guida ai sistemi di controllo anche per la sostenibilità

## GOVERNANCE

La monografia di Assirevi sul complesso di regole da applicare nelle imprese

**Franco Roscini Vitali**

Il sistema di controllo interno ha un ruolo sempre più centrale nell'ambito della governance aziendale, costituita dal complesso di regole interne ed esterne che influenzano la vita delle imprese.

La prima monografia di Assirevi ha l'obiettivo, in tema di corporate governance, di fornire sulla base dell'esperienza maturata dal proprio gruppo di ricerca alcune indicazioni utili ai fini dell'attuazione di uno tra i principali e più diffusi modelli di controllo interno.

La fonte di riferimento è il «Coso» - Internal control-integrated framework - riconosciuto a livello internazionale, che definisce Sistema di controllo interno, il processo messo in atto dal Consiglio di amministrazione, dal management e da tutto il personale, volto a fornire una ragionevole garanzia sul raggiungimento dei seguenti obiettivi: efficacia ed efficienza delle attività operative; attendibilità delle informazioni interne ed esterne, finanziarie e non finanziarie; conformità alle leggi e alle norme vigenti alle quali l'impresa è soggetta.

L'ambito di applicazione più noto riguarda il sistema di controllo interno sull'informativa finanziaria. Tuttavia, a seguito della direttiva 95/14 recepita in Italia con il Dlgs 254/16, l'affermazione delle tematiche di sostenibilità e l'obbligo per alcuni enti d'interesse pubblico di fornire l'in-

formativa non finanziaria ha introdotto, per tali imprese, un nuovo ambito di rendicontazione che riguarda, ambiente, comunità di riferimento, personale, rispetto dei diritti umani, lotta alla corruzione attiva e passiva.

Il modello in questione consente alle imprese di valorizzare quanto già esistente a presidio dei rischi sull'informativa finanziaria, integrandolo per ottenere un modello idoneo a stabilire un Sistema di controllo interno a presidio di tutti i rischi aziendali.

Con riferimento agli attori del Sistema di controllo interno, il Consiglio di amministrazione, nel suo ruolo d'indirizzo strategico, è chiamato a definire le linee d'indirizzo del Sistema di controllo interno e gestione dei rischi (Scigr) e a vigilare sulla loro effettiva attuazione, valutando periodicamente l'adeguatezza complessiva dello stesso rispetto al profilo di rischio dell'impresa e ai suoi obiettivi strategici.

Ovviamente, gestione e controllo

dei rischi sono affidati al management che, nell'ambito delle proprie deleghe e nei processi aziendali di competenza, deve fornire il proprio contributo secondo un assetto definito «modello delle tre linee di controllo o di difesa», riconosciuto anche in taluna normativa secondaria che ad esso fa riferimento.

La prima linea di controllo riguarda il management operativo, la seconda è composta dalle funzioni di controllo (gestione dei rischi, compliance, qualità, sicurezza sul lavoro), mentre la terza è rappresentata dalla funzione di Internal audit che ha il compito di svolgere un monitoraggio indipendente, non potendole essere affidato alcun compito operativo, sull'adeguatezza del Scigr e di riferire al Consiglio di amministrazione e/o al vertice.

Il Sistema di controllo interno è articolato in cinque componenti ed è efficace se, con riferimento a uno o più obiettivi, tutte e cinque le componenti esistono nel disegno e nell'implementazione del complessivo sistema aziendale e funzionano in maniera integrata nell'operatività.

Le cinque componenti, articolate in diciassette principi, riguardano: ambiente di controllo, valutazione del rischio, attività di controllo, informazione e comunicazione e attività di monitoraggio.

Con riferimento a ciascuna componente e ai rispettivi principi, il gruppo di ricerca ha identificato alcuni strumenti applicativi, che sono esempi di concreta attuazione del Coso framework, derivanti dall'esperienza delle aziende.

Il documento di Assirevi sarà utile anche per i collegi sindacali in previsione delle ulteriori incombenze che in futuro graveranno sugli stessi.

## IN SINTESI

### 1. Le cinque componenti

Il Sistema di controllo interno è articolato in cinque componenti. Le cinque componenti, articolate in diciassette principi, riguardano: ambiente di controllo, valutazione del rischio, attività di controllo, informazione e comunicazione e attività di monitoraggio. Con riferimento a ciascuna componente e ai rispettivi principi, il gruppo di ricerca ha identificato appositi strumenti applicativi

*Sondaggio del consiglio nazionale dei dottori commercialisti. Insoddisfatti dei software*

# E-fattura dal conto salatissimo

**Professionisti hanno sostenuto costi fino a 10 mila euro**

**DI CRISTINA BARTELLI**

**E**-fattura cara mi costi. Oltre i mille euro per arrivare anche a 10 mila, pagati dagli studi professionali per prepararsi tecnologicamente all'adempimento. E questi costi non sono limitati alla sola fase di avvio. L'aggravio a regime è infatti previsto tra i mille e i 2 mila euro. E quanto emerge da un sondaggio sull'adempimento più invisito alla categoria, effettuato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) su un campione di 350 professionisti. Secondo i quali i malfunzionamenti di queste settimane hanno un solo colpevole. Che non è l'Agenzia delle entrate o Sogei, bensì i prodotti delle case di software.

La principale accusa mossa dagli intervistati è che «le piattaforme utilizzate per la fatturazione elettronica rispondono solo in parte o in maniera poco soddisfacente alle esigenze dei professionisti e limiti ci sono anche sulla tempestività dell'assistenza fornita. A ciò si aggiungono i molti rallentamenti riscontrati nell'invio delle fatture e la complessiva impreparazione dei contribuenti».

La metà del campione intervistato, il 50,4% si è detta insoddisfatta delle performance delle piattaforme. Riserve sono state espresse anche sull'assistenza: il 47,6% degli intervistati ha riconosciuto che è solo in parte rispondente alla necessità di tempestività, poco soddisfacente per il 22,8% e per nulla soddisfacente per il 8,6%. Proprio martedì scorso (si veda *ItaliaOggi* di ieri) Assosftware, l'associazione che raccoglie le maggiori software house, ha istituito con il supporto di Sogei e Agenzia delle entrate una task force di pronto intervento sulle

problematiche tecniche legate al funzionamento dei software utilizzati da professionisti e imprese.

Passando alle operazioni di invio, il 28,2% del campione di professionisti sostiene di aver notato rallentamenti «spesso», «continuativamente» il 12,5%, «talvolta» il 28,2%.

Più positivi i dati sulle ricevute dallo Sdi (Sistema di interscambio). Secondo il sondaggio, queste ultime arrivano «quasi sempre» nei tempi previsti nel 63,8% dei casi (11,4% sempre, 19,4% raramente).

I problemi legati all'avvio della fatturazione elettronica, comunque non hanno un solo responsabile. Il campione intervistato riconosce nel 65,2% dei casi che il problema più rilevante riscontrato in queste prime settimane di e-fattura obbligatoria è legato alla scarsa conoscenza delle procedure da parte dei contribuenti. Per il 41% ha pesato il ristretto tempo a disposizione, mentre il 37,6% lamenta il ritardo nella dotazione hardware/software dei clienti. La conoscenza dei processi di fatturazione elettronica si è rivelata fonte di difficoltà per il 34,5%. Problemi derivanti dalla mole di dati e clienti da gestire emergono per il 34,5% degli intervistati, mentre il 33,3% denuncia la complessità del meccanismo.

I risultati del sondaggio, secondo il presidente del Cndcec, Massimo Miani, fotografano le difficoltà incontrate dagli operatori. Difficoltà che saranno solo un antipasto a confronto della dead line del 16 febbraio quando ci sarà l'invio vero e proprio dei mensili. Tanto che Miani propone «un prolungamento fino al 16 marzo della moratoria sulle sanzioni relative alle operazioni di gennaio». Il dl fiscale (119/18) ha depenalizzato gli invii delle fatture effettuate fino al 30 giugno a patto che i contribuenti mensili inviino entro il 16 febbraio quelle di gennaio, il 16 marzo quelle di febbraio e così via, mentre per i trimestrali la moratoria opera se l'invio è effettuato entro il 15 maggio.

—© Riproduzione riservata—

### I costi dell'e-fattura

<i>A quanto ammonta l'investimento iniziale sostenuto dal tuo studio per l'avvio della fatturazione elettronica?</i>		
<b>Modalità di risposta</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>
Meno di 1.000 euro	24,5%	86
Da 1.000 a 2.000 euro	23,7%	83
Da 2.000 a 3.000 euro	17,4%	61
Da 3.000 a 5.000 euro	18,0%	63
Da 5.000 a 10.000 euro	12,3%	43
Oltre 10.000 euro	4,3%	15
<b>Totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>351</b>
<i>Qual è la tua stima del maggior costo annuale a regime per la fatturazione elettronica nel tuo studio?</i>		
<b>Modalità di risposta</b>	<b>%</b>	<b>N.</b>
Un risparmio di costi	11,1%	39
Meno di 1.000 euro	17,7%	62
Da 1.000 a 2.000 euro	22,2%	78
Da 2.000 a 3.000 euro	20,8%	73
Da 3.000 a 5.000 euro	13,1%	46
Da 5.000 a 10.000 euro	11,1%	39
Oltre 10.000 euro	4,0%	14
<b>Totale</b>	<b>100,0%</b>	<b>351</b>



## DECRETO MISE

# *Sabatini-ter*

# *Le domande*

# *al 7 febbraio*

*Dal 7 febbraio riapre lo sportello per la presentazione delle domande per gli incentivi alle imprese previsti dalla «Nuova Sabatini» (acquisto beni strumentali d'impresa). A disposizione: 480 mln di euro. Con un decreto direttoriale del 28 gennaio 2019 (n. 1338, in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale) il ministero dello Sviluppo economico ha disposto la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi. Le istanze per accedere alle risorse economiche, stanziare per le imprese, possono essere oggetto di richieste di prenotazione dalle banche o dagli intermediari finanziari a partire dal mese di marzo 2019. Rimane confermata la tipologia di contributo concesso, pari al 2,75% annuo sugli investimenti ordinari, e un contributo maggiorato del 30% annuo - per la realizzazione di investimenti in tecnologie digitali - compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e mecatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification - e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.*

*DL SEMPLIFICAZIONI/ A vuoto l'estensione della sezione creditori p.a.*

# Professioni come le pmi

## Fondo garanzia aperto. Solo alle associazioni

**DI MICHELE DAMIANI**

I tributaristi e gli altri professionisti non iscritti agli Ordini possono continuare ad accedere al Fondo di garanzia per le pmi, ma solo a condizione che appartengano a un'associazione. È questo l'esito della convulsa sessione di lavoro sul decreto semplificazioni al Senato, dove martedì scorso è stato casato all'ultimo secondo un emendamento, approvato in commissione, che prevedeva l'estensione dell'accesso al fondo ai professionisti non ordinistici e non iscritti ad alcuna associazione.

L'esclusione dei non ordinistici dovrebbe riguardare, invece, l'accesso al plafond di 50 milioni di euro, previsto dal dl semplificazioni in una sezione interna al fondo, dedicato ai soggetti in difficoltà nella restituzione delle rate dei finanziamenti che, allo stesso tempo, siano creditori nei confronti della Pubblica amministrazione.

Il Fondo di garanzia per le pmi è stato istituito con il comma 2, articolo 100, lettera a della legge 662/1996: veniva prevista una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire per il finanziamento di un fondo di garanzia costituito presso il microcredito centrale Spa «allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole medie imprese». L'accesso al fondo, come si può leggere nell'articolato, era riservato alle piccole e medie imprese, situazione che è rimasta inalterata per più di quindici anni. Infatti, il

Ministero dell'economia e delle finanze, con il decreto 27 dicembre 2013, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 56 dell'8 marzo 2014, ha esteso l'accesso attraverso l'articolo 7 del dm (Estensione dell'intervento del fondo in favore dei professionisti) che recita: «possono accedere agli interventi del

Fondo anche i professionisti iscritti agli ordini professionali e quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto del Mise ai sensi della legge 4/2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge. Le

operazioni  
finanziarie  
sono ammesse  
alla garanzia  
del fondo  
entro il  
limite

massimo di assorbimento delle risorse non superiore al 5%». Secondo quanto previsto dal dm, quindi, i professionisti non ordinistici iscritti ad un'associazione professionale possono continuare ad usufruire del fondo in questione. L'emendamento al dl semplificazioni recitava, invece, che gli interventi di garanzia siano estesi «ai professionisti anche non organizzati in ordini e collegi», senza far riferimento alle associazioni.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda l'accesso al plafond da 50 milioni di euro, previsto dall'articolo 1 del dl semplificazioni, con cui venivano offerte garanzie per i soggetti creditori nei confronti della Pa che abbiano difficoltà nella

restituzione di un finanziamento. L'accesso a quella sezione del fondo dovrebbe essere precluso a tutti i professionisti, secondo quanto previsto dal decreto approvato lo scorso martedì.